



*Regolamento
per l'erogazione dei
contributi*



Comune di Schiavon
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

COMUNE DI SCHIAVON



TITOLO I : oggetto e destinatari

Art. 1

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241 del 07.08.1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati.

Art. 2 DESTINATARI

a) Enti Pubblici e privati, cooperative, Fondazioni, Parrocchie, Istituzioni, Organismi, Gruppi di volontariato, operanti nel mondo dell'istruzione, della cultura, dello sport e del sociale;

b) Gli individui e le famiglie in condizioni di particolare necessità (art. 1 L.03.06.1937 n.847, attribuzione al comune con il D.P.R. n.616 del 24.7.77 art. 25 comma 8) ;

- famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto (D.P.R. 24.7.77 n.616 art.23) ;

- Ex detenuti (D.P.R. 24.7.77 n.616 art.23)

- Minorenni soggetti a provvedimenti dalle autorità giudiziarie minorili (D.P.R. 24.7.77 n.616 art.23)

- Le persone che frangono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione (D.P.R. 24.7.77 n.616 art.23) ;

- Alunni che debbono assolvere l'obbligo scolastico (D.P.R. 24.7.77 n.616 art.42, L.R. 10.7.86 n.26) ;

- Studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (D.P.R. n.616 24.7.77 art.42, L.R. 2.4.85 n.31 e L.R. 10.7.86 n.26)

- Emigranti di origine veneta (D.P.R. 24.7.77 n.616 art.22) ;

- Immigrati Extracomunitari: D.L. 30.12.89, n.416, L.28.2.90, n.39

- Mutilati e invalidi del lavoro (D.P.R. 18.4.79, D.P.R. 31.3.79

- Ortani dei lavoratori (D.P.R. 18.4.79) ;

- Conduttori di appartamento meno abbienti (L.27.7.79 n.392

tit.III)

- Hanseniani e loro familiari (L.13.8.80 n.463) ;

- Inserimento e rieducazione di individui provati da esperienze

negative (droga, alcool, carcere, malattia) o di loro

familiari;

- Interventi a difesa della maternità ed infanzia, per l'inserimento di bambini portatori di handicap per agevolare le adozioni e gli affidi, per evitare forme di emarginazione e devianze nei bambini, nei genitori ed anziani.

- Per l'eliminazione delle barriere architettoniche e' disposta l'erogazione del contributo con legge 9.1.89, n.13 e L.27.2.89, n.62

(c) Inabili ricoverati in Istituti;

Persone per bisogni eccezionali;

Persone che utilizzano il servizio domiciliare.

TITOLO II : contributi ad enti ed associazioni

Art. 3 SETTORI E FINALITA' DI INTERVENTO

L'Amministrazione Comunale intende garantire interventi di qualsiasi tipo ed entita' a favore di Enti, Istituzioni, Fondazioni, Parrocchie, Organismi, Associazioni, Cooperative, Gruppi di volontariato che svolgono attivita' aperte a tutti i cittadini, che operano senza scopo di lucro con specifiche finalita' per la promozione umana e sociale nei settori dell'istruzione, della cultura, dell'assistenza, dello sport, del turismo e dell'organizzazione del tempo libero.

A) Pubblica Istruzione e cultura

Gli interventi saranno mirati a sostenere l'opera educativa della famiglia e della scuola per i minori e per i giovani, nonche' a promuovere l'educazione permanente per gli adulti e per gli anziani.

In particolare saranno privilegiate le seguenti iniziative:

1. Proposte culturali riservate alla scuola dell'obbligo in collaborazione con l'Amministrazione Scolastica.

2. Iniziative per l'organizzazione di corsi di informazione e di formazione per giovani, adulti e anziani in base alle esigenze emergenti.

3. Manifestazioni di particolare rilievo artistico e culturale.

4. Iniziative culturali e formative promosse da scuole ed istituti a vantaggio di studenti o di gruppi sociali del Comune.

B) Sport - Turismo - Tempo libero - Sociale - Sviluppo Economico -

Gli interventi saranno mirati:

1. Favorire la pratica dello sport come componente fondamentale per l'educazione e la formazione e incentivare la creazione e l'attività di una Associazione Polisportiva Comunale per la promozione e la gestione delle pratiche sportive in generale

2. Avviare all'occupazione del tempo libero in attività ricreative che contribuiscono alla crescita culturale o sociale della comunità.

3. Diffondere la conoscenza, il rispetto e l'amore per l'ambiente, la sua storia e le sue bellezze naturali e artistiche.

4. Prevenire la causa di situazioni di disagio e diffondere una cultura di solidarietà.

5. Diffondere la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale.

6. Promuovere e sostenere la capacità imprenditoriale degli operatori.

* Gli interventi a favore dei destinatari specificati all'art.2 lett. b., saranno determinati dalle singole disposizioni di legge e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n.55 15.12.1982, secondo il criterio del minimo vitale.

* Gli interventi a favore dei destinatari elencati nell'art. 2 lett. c., saranno trattati negli art. 8-9-10 del presente regolamento.

Art. 4 INTERVENTI PREDETERMINATI DAL COMUNE

Questo ente predetermina, con il presente regolamento, le associazioni o gli enti che, per la loro valenza, sono ammessi ad un contributo annuo da determinarsi dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio relativo all'anno in cui si riferisce il contributo, secondo i criteri generali di cui si all'art. 5 nonché quelli relativi ai servizi sociali di interesse locale e generale, assetto ed utilizzazione del territorio, sviluppo economico e culturale, rappresentanza, immagine interna ed esterna.

L'intervento in oggetto viene effettuato a favore dei seguenti organismi:

- Gruppo donatori di sangue
- Pro-Loce
- Scuole materne di Schiavon e di Longa
- ASD

Le variazioni agli interventi di cui al presente articolo avvengono di norma in sede di approvazione del bilancio di previsione e si intendono soppressi qualora il Consiglio Comunale non stanzii alcuna somma per le voci specifiche suddette.

La liquidazione del contributo viene effettuata dalla Giunta Municipale acquisendo agli atti, per ciascuno, una relazione dettagliata sulla attività programmata e svolta.

Art. 5 CRITERI ED ENTITA' dei contributi per associazioni, gruppi, enti.

A. Per la quantificazione dei contributi a favore di destinatari di cui all'art. 2 lett. a), l'Amministrazione Comunale terrà conto dei seguenti criteri:

- a. Numero di utenti coinvolti;
- b. consistenza delle attività svolte;
- c. Svolgimento prioritario nel territorio comunale ed essere di interesse comunale;
- d. Livelli raggiunti in termini di qualità e di efficienza dei servizi resi;
- e. costi di gestione del gruppo o delle singole iniziative;
- f. Situazioni di particolare emergenza che richiedono interventi straordinari "una tantum".

Per avere diritto all'erogazione del contributo, i destinatari sono tenuti a presentare domanda scritta, attraverso la Pro Loco, che la passera, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Giunta M. allegando per ciascuna, il bilancio preventivo, o programma

atto a dimostrare la necessità dell'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale che si riserva di richiedere ulteriori certificazioni o quant'altro ritiene necessario per un esame delle domande e inoltre:

a. Statuto o dichiarazione di intenti dell'Associazione e sue finalità;

b. Dichiarazione se sia intenzione inoltrare o sia stata inoltrata richiesta ad altri per il medesimo titolo;

c. Dichiarazione circa la libertà di adesione o recesso dei soci e la possibilità agli stessi di accedere alle cariche sociali;

d. Conoscimento di eventuali precedenti attività e relativi conti economici

In relazione alla disponibilità economica prevista in bilancio la Giunta procederà a determinare l'ammontare del contributo sulla base dei criteri di cui sopra.

La Giunta M. provvederà all'erogazione del contributo in due soluzioni. Una prima nella misura del 50% ad approvazione del programma. Il saldo a presentazione del rendiconto sulla spesa ammessa. Sarà possibile l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di situazioni di particolare urgenza e che richiedano interventi straordinari senza la presentazione del documento contabile programmatico. In quest'ultima ipotesi i destinatari dovranno presentare entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione del contributo il rendiconto sulla somma ricevuta. I rendiconti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante. L'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle somme eventualmente spese rispetto a quelle ammesse inizialmente.

Qualora le spese ammesse siano oggetto di altri ausili finanziari saranno decurtate dall'ammissibilità ed il contributo ridotto in proporzione.

Qualora vi manifestino condizioni particolari da parte di società o enti ammessi alla ripartizione dei contributi, l'organo competente si riserva la facoltà di effettuare accurate indagini e di intervenire sia con l'aumento, sia con la diminuzione, sia con l'esclusione del contributo in seguito alle risultanze dell'indagine.

TITOLO III : entita' del contributo per i
soggetti di cui all'art. 2 lett. B

ENTITA' DI CONTRIBUTI PER LE FIGURE INDICATE NELL'ART. 2
LETT. B

Per la quantificazione del contributo a favore dei destinatari
indicati nella lettera b dell'art. 2 l'Amministrazione Comunale
utilizzerà il criterio del minimo vitale.

Art. 6 IL MINIMO VITALE

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione
delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari
integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di
relazione.

Esso è calcolato su una quota base mensile, pari alla pensione
minima per i lavoratori erogata dall'Inps.
Tale quota base sarà aggiornata automaticamente secondo le
variazioni della pensione minima per i lavoratori erogata
dall'Inps.

Il reddito minimo vitale della persona sola è considerato il
120% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare composto da più persone è
calcolato sommando le seguenti quote:
- capo famiglia 100% della quota base
- il secondo componente: 70% della quota base;
- altri familiari componenti: 20% della quota base.
Per i componenti del nucleo familiare che, a seguito malattia o
minorazione siano costretti a non essere in grado di
provvedere senza l'aiuto alle funzioni fisiologiche
vitali, e' calcolata una quota familiare del 155% della quota
base.

Gli importi dell'affitto vanno aggiunti alle quote di cui ai
comuni precedenti nel loro reale ammontare e sempre che non superi
l'importo massimo pari a Lire 300.000.

Art. 7 REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di
qualsiasi tipo percepiti dai vari componenti del nucleo
familiare. Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può
procedere ad accertamenti delle condizioni economiche e la
dichiarazione del richiedente dovrà essere comprovata da atto
notorio.

La composizione del nucleo familiare e' determinato dallo stato di famiglia

1. L' entita' del contributo e' pari alla differenza tra il minimo vitale piu' l'affitto (nella misura massima di lire 300.000) e il reddito accertato. Il contributo viene erogato mensilmente.
La richiesta di contribuzione deve essere presentata all' ufficio Servizi Sociali che provvedera' ad esaminarla. La Giunta M. deliberera' l' ammontare del contributo da corrispondere. L'esito della domanda deve essere comunicato al richiedente per lettera 30 giorni dalla data di protocollo

2. Requisiti e documentazione per l'ammissione al servizio economico di base.

a. residenza dei componenti del nucleo familiare nel Comune di Schiavon
b. il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vitale;

c. mancanza di proprieta' di beni immobili da parte dei componenti il nucleo familiare (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa).

d. nel caso di persona sola, proprieta' di beni immobili il cui reddito sommato agli altri redditi di qualsiasi tipo non sia superiore al minimo vitale, la stessa di norma si deve impegnare a rimborsare al Comune la somma percepita a titolo di contributo economico di base. Tale impegno sara' poi registrato a cura dell'Amministrazione C. al competente Ufficio Registro.

e. Mancanza di persone tenute agli alimenti come previsto dall'art. 433 del Codice Civile. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine seguente:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
- i genitori, e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- i generi, le nuore;
- il suocero, la suocera;
- i fratelli e le sorelle;

Alle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, l'Amministrazione C. garantisce la possibilità di essere ricoverata in istituto assumendo a proprio carico l'intera retta o parte di essa. Al pagamento della retta concorre il ricoverato con l'eventuale

Art. 8 INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI

TITOLO IV : contributi alle persone di cui all'art. 2 lett. C

p. la documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali.

- o. atto notorio dei redditi non documentati;
- n. cartellino rosa dei disoccupati;
- m. ultima busta paga;
- l. dichiarazione dei redditi;
- i. ricevuta dell'eventuale affitto;
- h. certificato di pensione o altra documentazione atta a comprovare i redditi del nucleo familiare;
- g. stato di famiglia;
- f. ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare lo stato di bisogno;

Nei casi in cui le persone tenute agli alimenti vi provvedano di fatto, la quota degli alimenti andrà sommata al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 5 bis comma 1.

Nei casi in cui vi siano persone tenute agli alimenti che pur avendone la possibilità non vi provvedono, l'Amministrazione C. inviterà le stesse ad adempiere a tale obbligo di legge. Qualora, nonostante l'invito, le stesse persone che pur avendone la possibilità, persistono nel non erogare gli alimenti, la giunta M. notificherà la situazione all'organo giudiziario competente. Eventualmente in attesa delle decisioni dell'organo giudiziario competente, si procederà all'esame della domanda, non tenendo conto della presente condizione e quindi la pratica sarà riesaminata al momento della decisione dell'organo giudiziario competente.

reddito percepito assicurando comunque allo stesso una quota minima pari al 20% ai sensi della L.R. 22/89 della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS.

Per essere ammessi al servizio e' necessario avere i seguenti requisiti:

- il reddito mensile della persona da ricoverare deve essere inferiore alla retta mensile dell'istituto;

- non devono esistere persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile;

- i componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di Schiavon

- i componenti del nucleo familiare non devono possedere beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa);

Il servizio di mantenimento inabiliti in istituto viene erogato finche' permane uno stato di necessita'.

La documentazione e i requisiti necessari per usufruire del contributo sono quelli previsti dall'art. 7 punto 2.

Art. 9 CONTRIBUTI ECONOMICI PER CASI ECCEZIONALI

L'Amministrazione C. garantisce contributi economici a carattere continuativo o una tantum per:

- cure costose e prolungate o diete particolari non ricoperte in tutto o in parte da altri Enti;

- custodia anche temporanea di minori, anziani o inabili;

- assistenza a soggetti non autosufficienti che non puo' essere assicurata dai familiari e che richieda la presenza di terzi;

- trasporto necessario per accedere a servizi o prestazioni relativi ad handicap;

- garantire il diritto allo studio per studenti meritevoli;

- inserimento e rieducazione di individui provati da esperienze negative o di loro familiari;

- garantire la difesa della maternita' e dell'infanzia per agevolare le adozioni e gli affidi per evitare pericolose forme di emarginazione e devianza nei bambini, nei giovani, negli anziani;

L'entità del contributo e, pari alla spesa mensile da sostenere se il reddito familiare mensile e' inferiore al minimo vitale mensile, oppure se il reddito e' superiore al minimo vitale, alla differenza tra la spesa mensile da sostenere e la differenza tra il reddito e il minimo vitale.

PER ottenere il contributo economico e' necessario che il nucleo familiare posseda i seguenti requisiti:

- i componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di Schiavon;

- il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vitale;

- i componenti del nucleo familiare non devono possedere beni immobili (salvo nel caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa);

- non devono esistere persone tenute agli alimenti come previsto dall'art. 433 del codice civile;

- il bisogno eccezionale deve essere documentato con certificazioni di Organi competenti, fatture di spese e quantaltro sarà ritenuto necessario;

- il reddito mensile del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vitale sommato alla spesa mensile per il bisogno eccezionale.

I contributi sono erogati una tantum o mensilmente e l'erogazione sarà assicurata finché persisterà il bisogno eccezionale. La documentazione necessaria per ottenere il contributo e' quella prevista dall'art. 7 punto 2.

Art. 10 SERVIZI DOMICILIARI

I servizi domiciliari si distinguono:

- servizio mensa
 - servizio lavanderia
 - servizio aiuto domestico e cura della persona
 - servizio trasporto e accompagnamento
 - servizio di pratiche e piccole commissioni
 - assistenza alle persone anziane non autosufficienti e ai malati
- I servizi domiciliari hanno lo scopo di favorire e consentire la permanenza al proprio domicilio di persone che abbiano perduto in

parte o completamente l'autosufficienza.
I servizi domiciliari sono rivolti alle persone le cui esigenze non sono o non possono essere soddisfatte dai familiari.
Le prestazioni di tali servizi sono stabilite ogni volta dalla Giunta M. su istruzione dell'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con l'Assistente Sociale del Comune di Marostica tenendo conto:

- delle richieste e dei bisogni dell'utente;

- della disponibilità operativa del servizio;

Questi servizi sono gestiti in collaborazione con i Comuni del distretto n.2, come da Piano Socio-Assistenziale

Per l'ammissione ai servizi domiciliari sono richiesti gli stessi requisiti di cui all'art. 7 punto 2 (lettera a.b.c.d.e.f.g.h.i.l.).

La Giunta M. per casi con situazioni di gravita' psico-sociale puo' non tener conto del requisito previsto secondo il quale il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vitale.

Nel caso in cui il richiedente non venga ammesso per mancanza dei requisiti, lo stesso puo' richiedere l'erogazione del servizio a totale pagamento. Il prezzo del servizio viene stabilito dalla Giunta annualmente in base a parametri predefiniti.

TITOLO V : altri contributi

Art. 11 SOGGIORNI CLIMATICI

La Giunta M. provvede annualmente per i soggiorni climatici, per anziani, portatori di handicap, per i bambini ortani o in determinate situazioni familiari, in collaborazione con i servizi sociali offerti dall'USL n.5 e dai Comuni del Distretto n.2 di Marostica, intervenendo sul piano finanziario della spesa globale, fino ad un massimo del 50 % della stessa.

Art. 12 MENSA E TRASPORTI SCOLASTICI

I servizi di mensa e trasporto scolastico rivestono il carattere di interventi per una generalita' di soggetti e pertanto i corrispettivi erogati agli utenti verranno definiti nei programmi

relativi, tenuto conto dei costi e delle necessita' di bilancio, nonche' dei vincoli di legge (servizi a domanda individuale): eventuali agevolazioni possono riguardare il numero di utenti per ciascuna famiglia. Per le agevolazioni di carattere personale (riguardanti il settore di cui al presente articolo) si fara' riferimento al regolamento di cui all'art. 7